REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

ALLEGATO A: Capitolato tecnico di gara per l'affidamento, mediante l'istituto dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 59 comma 4 del d.lgs 163/06, del servizio di manutenzione degli allestimenti antincendio degli automezzi dell'Ente.

PARTE I

OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Art. 1

(Oggetto dell'appalto)

Il presente capitolato ha per oggetto il contratto per l'affidamento del servizio di manutenzione degli allestimenti ed attrezzature antincendio degli automezzi di proprietà dell'Ente Foreste della Sardegna, ovvero in uso all'Ente stesso per l'attività di intervento sugli incendi svolta a norma di statuto.

Il valore complessivo, dell'appalto, posto a base d'asta è di euro 550.000,00 oltre IVA di legge.

L'intero appalto risulta essere suddiviso nei seguenti 6 lotti, aggiudicabili separatamente:

1. LOTTO N. 1 – Servizio Territoriale Cagliari CIG 0565375235 Base d'asta euro 110.000,00;
2. LOTTO N. 2 – Servizio Territoriale Oristano CIG 0565386B46 Base d'asta euro 80.000,00;
3. LOTTO N. 3 – Servizio Territoriale Nuoro CIG 0565388CEC Base d'asta euro 100.000,00;
4. LOTTO N. 4 – Servizio Territoriale Lanusei CIG 0565390E92 Base d'asta euro 80.000,00;
5. LOTTO N. 5 – Servizio Territoriale Sassari CIG 056540394E Base d'asta euro 100.000,00;
6. LOTTO N. 6 – Servizio Territoriale Tempio CIG 0565411FE6 Base d'asta euro 80.000,00.

Le imprese potranno presentare offerta per uno solo, per più lotti o per tutti i lotti in appalto.

Non sono ammessi ulteriori frazionamenti dei lotti, verranno escluse eventuali offerte parziali.

Non saranno inoltre consentite varianti nelle offerte e/o offerte condizionate.

Art. 2

(Elenco delle attrezzature oggetto del servizio in appalto)

L'elenco delle attrezzature oggetto del servizio di manutenzione in appalto è riportato nel seguente allegato:

- Allegato A - Elenco delle attrezzature

L' elenco sopraccitato rappresenta la situazione attuale delle attrezzature in dotazione all'Ente. Le stesse potranno subire variazioni determinate dalla dismissione, ovvero dall'acquisto di nuove attrezzature.

Relativamente all'introduzione nel succitato elenco di attrezzature diverse - per marca e/o modello - da quanto inizialmente riportato, le stesse potranno essere introdotte automaticamente qualora, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ritenute corrispondenti per tipologia di lavorazione ad altro modello già presente. In tal caso il costo di lavorazione sarà corrispondente a quello del modello analogo per il quale è stata presentata l'offerta.

Art. 3

(Descrizione dei lavori di manutenzione)

L'esatta descrizione dei lavori richiesti è riportata negli allegati B e C formanti parte integrale e sostanziale del presente capitolato.

Nel suddetto allegato viene fornita l'esatta descrizione delle lavorazioni richieste, differenziata per ogni singola attrezzatura - pompe meccaniche, pompe idrauliche, rulli naspo, moduli scarrabili, moduli fissi, ecc..

Art. 4

(Durata dell'appalto)

La durata dell'appalto sarà determinata dall'esaurimento dei fondi posti a base d'asta. In ogni caso la durata non potrà superare i 24 mesi dalla data di stipula del contratto.

Art. 5

(Modalità di esecuzione del Servizio)

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato, dal contratto e nel rispetto delle seguenti modalità:

successivamente alla firma del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà concordare con l'Amministrazione un piano per gli interventi manutentivi. Tale piano dovrà essere sviluppato tenendo conto dei termini di esecuzione di cui al precedente art. 4.

I lavori di manutenzione saranno richiesti secondo le esigenze dell'Amministrazione e dovranno essere fatturati in maniera distinta per ogni singolo ordine.

In tutti i casi gli incaricati dell'Amministrazione provvederanno alla consegna delle attrezzature oggetto di manutenzione direttamente nei luoghi di lavorazione dell'Impresa dichiarati in sede di gara. Relativamente ai moduli scarrabili, gli oneri di smontaggio degli stessi, come anche quelli di rimontaggio per il ritiro, sono a carico dell'Impresa che dovrà provvedervi nel minor tempo possibile, e comunque nella stessa giornata di consegna del mezzo, al fine di rendere lo stesso subito disponibile per il ritiro da parte dell'Amministrazione.

Relativamente ad attrezzature fisse, non scarrabili, le stesse verranno consegnate all'impresa direttamente con l'automezzo.

Ultimata la manutenzione sulle attrezzature, la disponibilità per il ritiro dovrà essere comunicata in forma scritta - via fax ovvero a mezzo posta, o anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, appositamente approvati dall'Amministrazione, quali la posta elettronica.

L'Amministrazione provvederà al loro ritiro entro 5 giorni a far data dalla succitata comunicazione.

Resta inteso che durante tutto il periodo di sosta delle attrezzature e/o automezzi dell'Amministrazione nei magazzini od officina di lavorazione, l'impresa è responsabile in via esclusiva della loro custodia e sicurezza e risponderà di eventuali danni che si dovessero verificare agli stessi.

Sia la consegna che il ritiro delle attrezzature e/o automezzi devono farsi risultare da specifico verbale firmato da un responsabile dell'Impresa e dall'incaricato per la consegna e/o il ritiro dell'Amministrazione. Tale verbale oltre a recare indicate le date di consegna e ritiro, dovrà porre in evidenza eventuali manchevolezze, inconvenienti e anomalie constatati all'atto della consegna.

Per ogni automezzo dovrà essere redatta, a cura dell'aggiudicataria, una apposita scheda che dovrà indicare la data e il tipo di intervento effettuato con relativa descrizione (individuazione guasto, pezzi di ricambio ecc...).

Art. 6

(Manutenzioni straordinarie)

Qualora, nel corso del servizio in appalto, si dovessero rendere necessarie riparazioni delle attrezzature aventi natura straordinaria e non prevedibile, sarà facoltà dell'Amministrazione appaltante commissionare le stesse all'Impresa aggiudicataria.

A tal fine con l'allegato " D " viene fornito un elenco, non esaustivo, di lavorazioni che potranno essere richieste, con indicazione dei tempi stimati occorrenti per la riparazione stessa.

Tali tempi sono da considerare fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto: l'impresa dovrà pertanto sulla base di propri calcoli di convenienza fissare lo sconto percentuale orario di manodopera, il quale costituirà, insieme allo sconto offerto per la manutenzione ordinaria, parametro per la valutazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto, secondo quanto disposto dal successivo articolo 15.

Art. 7

(Collaudo)

Il collaudo deve accertare che il servizio sia eseguito secondo modalità e requisiti richiesti dal contratto, ovvero dal presente capitolato.

Il collaudo verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione all'uopo incaricato, presso gli stabilimenti di lavorazione dell'impresa dove avviene la riconsegna del mezzo e/o dell'attrezzatura, al momento stesso del suo ritiro.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico **verbale**, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell'Impresa.

Il regolare collaudo del servizio e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'Impresa per eventuali difetti e/o imperfezioni che non siano emersi al momento del controllo ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'Impresa è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di verifica dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Verranno rifiutati a collaudo quelle attrezzature che, in sede di verifica, manifestino difetti di funzionamento. In tali casi, fatta salva l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 10 del presente capitolato, l'impresa dovrà provvedere alla sua corretta riparazione entro 10 giorni.

Art. 8

(Prezzo del servizio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi)

I prezzi offerti per la realizzazione del servizio si intendono fissati dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza, sono onnicomprensivi e forfetari e pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, ed indipendenti da qualunque eventualità.

Il corrispettivo dovuto sulla base del contratto sarà liquidato entro 30 giorni dalla data del collaudo, ovvero se successiva, dalla data di ricezione della fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata da una copia dei verbali di cui ai precedenti articoli 5 e 7, a comprova della regolarità delle prestazioni fatturate.

I pagamenti verranno effettuati in più soluzioni, ovvero in un'unica soluzione al termine di tutti i lavori affidati qualora ciò venga richiesto dall'Impresa.

Art. 8.1

(Obblighi di cui alla legge 136/2010)

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale utilizzando conto

correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dall'accensione.

In tutti i casi in cui siano eseguite transazioni senza avvalersi di banche o delle Poste italiane spa, il contratto con l'appaltatore è immediatamente risolto.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con subappaltatori o subcontraenti in genere sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l'applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 9

(Quinto d'obbligo)

Nel caso in cui si rendesse necessario, un aumento o diminuzione delle prestazioni oggetto di questo capitolato, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale in diminuzione o in aumento, alle stesse condizioni del contratto. Resta ferma la durata massima di mesi 24 di cui all'articolo 4.

Art. 10

(Penali e risoluzioni)

In caso di manchevolezza o deficienza sulla qualità dei servizi prestati, l'Amministrazione, previa contestazione scritta alla ditta, avrà la facoltà di richiedere lo storno sulle fatture in emissione degli importi erroneamente fatturati e di procedere all'applicazione delle penali di cui al disciplinare di gara.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli automezzi da parte della ditta appaltatrice sarà applicata una penale pari a € 30,00 o se superiore, pari al 5% dell'importo stabilito per la riparazione del veicolo, fino al massimo del 10% dell'importo contrattuale. Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre la suddetta penale sarà portata a € 60,00 o se superiore, pari al 10% dell'importo stabilito per la riparazione del veicolo, fino al massimo del 10% dell'importo contrattuale.

Qualora l'intervento di manutenzione o riparazione risulti difforme rispetto alle richieste presentate dalla stazione appaltante, l'amministrazione si riserva di far eseguire il servizio presso altri centri di assistenza a spese della ditta affidataria.

Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non conformi a quanto previsto nel presente capitolato, l'amministrazione si riserva di far sostituire i pezzi stessi con altri conformi a spese della ditta affidataria.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

L'ammontare della penale applicata sarà portata in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati; ove non fosse possibile, saranno trattenuti sulla cauzione definitiva. In tal caso, la ditta sarà tenuta a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'amministrazione, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un quinto dell'importo contrattuale netto, oltre questo limite si procederà, senza formalità di sorta, all'incameramento della cauzione definitiva e successivamente alla risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso.

Art. 11

(Difetti di lavorazione e garanzie dell'impresa)

L'Impresa garantisce i lavori ed i materiali forniti e messi in opera, da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 12 mesi dalla data di effettiva consegna.

L'Impresa è pertanto obbligata ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di lavorazione e/o da difetti dei materiali utilizzati.

Entro 10 giorni dalla data di ricezione della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'Impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

Fatta salva l'applicazione della relativa penale prevista dal successivo art. 10, per i ritardi negli adempimenti prescritti dal precedente comma, qualora l'Impresa rifiuti l'esecuzione, l'Amministrazione ha diritto di commettere ad altri la riparazione di cui abbisogni, nei modi e nei termini che valuterà opportuni. In tal caso il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, sarà a carico dell'Impresa.

Art. 12

(Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio)

L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, verifiche e controlli presso gli stabilimenti dell'Impresa circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato ed in modo specifico, controlli di rispondenze e qualità.

Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave recidiva, si procederà alla contestazione e all'applicazione di quanto previsto all'art. 10.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Art. 13

(Ripetizione di intervento)

Nel caso in cui lo stesso intervento debba essere ripetuto nelle 48 ore successive alla sua effettuazione l'appaltatore provvederà a propria cura e spese e il primo intervento si intenderà come non effettuato con conseguente applicazione delle penali di cui all'art. 10.

Art. 14

(Tutela dei lavoratori)

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Ai sensi dell'art. 5 della L.136/2010 le tessere di riconoscimento dei lavoratori presenti in cantiere dovranno essere corredate delle seguenti ulteriori informazioni:

- data di assunzione per i lavoratori dipendenti;

- estremi dell'autorizzazione al subappalto nel caso di lavoratori dipendenti del subappaltatore;

- indicazione del committente per i lavoratori autonomi.

Art 15

(Procedura di aggiudicazione)

Il miglior offerente sarà il soggetto che avrà totalizzato il punteggio complessivo più elevato.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'adozione di apposito provvedimento dirigenziale, pertanto il verbale di gara non terrà luogo di contratto.

L'Amministrazione si riserva di non aggiudicare.

L'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

In applicazione dell'art. 69 del R.D. 827/1924, si dichiara che sarà facoltà di questa Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta ovvero di non aggiudicare in parte o tutto il servizio motivando, in tal caso, adeguatamente la decisione.

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'Art. 77 del R.D. 827/1924.

Art. 16

(Criteri di aggiudicazione)

L'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri e relativi punteggi di seguito elencati:

A) Prezzo offerto per l'esecuzione delle lavorazioni - Massimo **55 punti** da assegnare all'impresa che offre il maggior ribasso sulle singole lavorazioni di cui agli allegati B e C;

B) Sconto percentuale su Euro 32,00 I.V.A. esclusa che codesta Impresa effettuerà a compenso di un'ora lavorativa per la manutenzione straordinaria - Massimo **20 punti** da assegnare all'impresa che offre l'esecuzione al costo orario minore;

C) Dislocazione dell'officina per l'esecuzione dell'appalto nell'area del Servizio Territoriale relativo al lotto per il quale viene presentata l'offerta, ed in presenza di più officine verrà valutata la sistemazione delle stesse per garantire una maggiore uniformità della copertura del servizio all'interno del territorio: **10 punti.**

D) Dotazioni, attrezzature e servizi aggiuntivi offerti come, ad esempio, automezzo AIB in sostituzione, ritiro e trasporto dei mezzi guasti con mezzi propri, pronto intervento 24 ore su 24, gestione e trasmissione degli interventi in formato digitale: Massimo **10 punti**

E) Servizi aggiuntivi non previsti: la ditta può presentare unitamente all'offerta la disponibilità ad effettuare servizi aggiuntivi non previsti dal capitolato. Massimo **3 punti**.

F) Caratteristiche del servizio riconducibili a criteri ecologici e di sostenibilità ambientale, ad esempio materiali utilizzati, tecniche di lavorazione, ivi compresi marchi ecologici riferiti al prestatore del servizio o ai mezzi, prodotti e processi da questo utilizzati. Massimo **2 punti**.

L'impresa dovrà dichiarare, a pena di esclusione, il possesso delle attrezzature tecniche, dei materiali e degli strumenti, che saranno utilizzati per la prestazione del servizio. Tale elenco dovrà necessariamente comprendere quelle attrezzature indispensabili all'esecuzione del servizio in appalto quali: banchi di prova

per il collaudo delle attrezzature AIB, con manometri per il controllo delle pressioni, che dovranno essere posseduti a pena di esclusione.

Relativamente ai precedenti punti a e b, a partire dal punteggio massimo da assegnare all'impresa che abbia operato l'offerta allo sconto percentuale più alto, i punteggi alle restanti imprese verranno assegnati con l'applicazione della seguente formula ricavata dallo sviluppo di un'equazione di proporzionalità inversa:

$$\text{Punteggio X} = \frac{\text{Sconto percentuale offerto} * \text{Punteggio max}}{\text{Sconto percentuale max}}$$

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'impresa che abbia raggiunto complessivamente il punteggio maggiore da intendersi quale somma algebrica dei punteggi totalizzati.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare anche nel caso di un'unica offerta ammissibile, purché sia ritenuta conveniente e idonea.

P.I. A.Enne